



“Associazione Nazionale”

Aziende Produttrici, Importatrici
e Distributrici di prodotti e servizi
dell'I.C.T.



Partner di



Aderente a



Confederazione Generale
Italiana delle Imprese, delle
Attività Professionali e
del Lavoro Autonomo

Premio e-Proc



Via Sangro, 13/A – 20132 Milano
telefono 02 28381307
telefax 02 2841032
E-Mail: segreteria@comufficio.it
www.comufficio.it
Codice Fiscale 01796460150
Partita IVA 09556140151

N.I. 92/2016
Scontrini e lotteria

Agli Associati Comufficio
Loro Sedi

Milano, 13 dicembre 2016

Oggetto: Scontrini e lotteria

Come avrete potuto apprendere dai quotidiani, si parla ormai con una certa continuità, di scontrini legati ad una lotteria nazionale per incentivare tutti i cittadini a chiederne il rilascio quando comperano qualcosa in negozio.

Al momento si tratta ancora di una proposta, contenuta nel Disegno di legge di Bilancio per l'anno 2017, la cui approvazione definitiva da parte del Parlamento dovrebbe giungere, come consuetudine, a ridosso del periodo natalizio.

Vi alleghiamo una nota di sintesi del nostro consulente, Dr. Francesco Scopacasa che commenta il testo normativo attualmente disponibile e ne evidenzia gli aspetti operativi e la tempistica di attuazione.

Richiamiamo la Vostra attenzione sul fatto che, se la disposizione sarà approvata nel testo attuale, la partecipazione alla lotteria da parte del consumatore sarà basata sul presupposto che l'esercente:

- a) sia dotato di un Registratore Telematico;
- b) abbia optato per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi;
- c) trasmetta telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione effettuata nei confronti del cliente.

Come potrete comprendere la materia sarà oggetto di ulteriori aggiornamenti, ma è indubitabile la confluenza di questo tema sull'argomento più ampio della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi e delle fatture.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Fabrizio Venturini



Ipotesi di lotteria nazionale con estrazione a sorte di premi per acquisti al dettaglio di beni o servizi effettuati da privati consumatori

a cura del Dr. Francesco Scopacasa

Il Disegno di **Legge di bilancio 2017** contiene all'**art. 1, commi da 537 a 544**, una serie di disposizioni tendenti ad introdurre una nuova lotteria nazionale con estrazione a sorte di premi per gli acquisti al dettaglio di beni o servizi effettuati da privati consumatori.

Il Disegno di Legge, approvato dalla Camera dei deputati il 28 novembre 2016, è in questi giorni all'esame del Senato della Repubblica, la cui approvazione definitiva e la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale sono previste entro la fine del corrente mese di dicembre, con entrata in vigore al 1° gennaio 2017. **Se l'iter parlamentare si concluderà con l'approvazione del testo attuale**, che riportiamo per comodità in allegato, possiamo evidenziare i seguenti punti.

Nel comma 537, con funzione "preparatoria" alla disciplina della lotteria, è introdotto l'**obbligo** per gli esercenti, di rilasciare ai clienti che ne facciano richiesta, uno scontrino cosiddetto descrittivo o "**parlante**", ovvero una ricevuta fiscale integrata – cioè entrambi contenenti il codice fiscale del cliente - la cui emissione, come è noto, è attualmente facoltativa. A tal fine saranno apportate apposite modifiche alle norme sullo scontrino e sulla ricevuta fiscale (comma 538) che entreranno in vigore il 1° gennaio 2018 (comma 539).

La **disciplina della lotteria** è così delineata, nelle sue **linee essenziali**, nel comma 540 e nei successivi commi 541 - 544:

1. **decorrenza**: dal 1° gennaio 2018;
2. **oggetto**: acquisti di beni o servizi effettuati da privati consumatori (fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arte o professione);
3. **luogo di acquisto**: presso esercenti che hanno optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi;
4. **partecipanti**: persone fisiche, residenti nel territorio dello Stato;
5. **modalità** : estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale;
6. **condizioni** :
 - a) il partecipante, al momento dell'acquisto, deve comunicare il proprio codice fiscale all'esercente;
 - b) l'esercente deve trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione con le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei corrispettivi.
7. **operazioni fatturate**: partecipano alla lotteria con le modalità di cui sopra anche le operazioni per le quali sia stata emessa la fattura (comma 541), a condizione che l'esercente trasmetta telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati di quest'ultima. A tal fine l'esercente potrà trasmettere i dati delle fatture o per effetto del nuovo obbligo introdotto dal DL. n. 193/2016 (che ha sostituito il vecchio "spesometro") o per effetto di "opzione" già prevista dal precedente D.Lgs. n. 127/2015.
8. **pagamenti elettronici**: per incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, per le operazioni effettuate con carta di debito e di credito la probabilità di vincita dei premi è aumentata del 20 per cento rispetto alle operazioni effettuate in contanti (comma 542).
9. **anticipazione sperimentale**: dal **1° marzo 2017** la lotteria sarà anticipata in via sperimentale e con modalità da definire, per le sole operazioni effettuate con carta di debito o di credito;
10. **regolamento**: entro il 1° marzo 2017 sarà emanato a cura del MEF/MISE (Ministero dell'economia e delle finanze e Ministero dello sviluppo economico), un **decreto** contenente tutti necessari dettagli operativi della lotteria.

In conclusione, la legge di Bilancio 2017, se sarà approvata nel testo oggi noto, si limiterà a stabilire gli elementi generali della lotteria, ma sarà necessario attendere la pubblicazione del "Regolamento" per conoscere i dettagli operativi (es.: tipologia e importo degli acquisti, tipologia dei premi e modalità di estrazione, ecc.).

E' tuttavia importante sottolineare che per la trasmissione dei dati dell'operazione sia in regime definitivo (comma 540), sia in regime sperimentale (comma 543), **viene fatto un rinvio esplicito agli strumenti "di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127." (Registratore Telematico più POS).**



Senato della Repubblica - XVII LEGISLATURA - N. 2611

DISEGNO DI LEGGE

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017
e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019**

Testo approvato dalla Camera dei deputati il 28 novembre 2016 e trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza del Senato il 29 novembre 2016

Articolo 1

Commi 1 – 536 omissis

537. All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «*3-bis.* Lo scontrino fiscale e la ricevuta fiscale contengono l'indicazione del numero di codice fiscale del cessionario o committente, se richiesto dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione».

538. In attuazione di quanto disposto dal comma 537, con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono adeguati i decreti che disciplinano il contenuto dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale.

539. La disposizione di cui al comma 537 si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018.

540. A decorrere dal 1° gennaio 2018 i contribuenti, persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, presso esercenti che hanno optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per partecipare all'estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all'esercente e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

541. La partecipazione all'estrazione a sorte di cui al comma 540 è consentita anche con riferimento a tutti gli acquisti di beni o servizi, effettuati fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, documentati con fattura, a condizione che i dati di quest'ultima siano trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

542. Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, la probabilità di vincita dei premi di cui al comma 540 è aumentata del 20 per cento, rispetto alle transazioni effettuate mediante denaro contante, per le transazioni effettuate attraverso strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito, di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

543. Nelle more dell'attuazione delle misure di cui al comma 540, a decorrere dal 1° marzo 2017, la lotteria nazionale è attuata, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, in via sperimentale limitatamente agli acquisti di beni o servizi, fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuati dai contribuenti, persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, mediante strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito, di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

544. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è emanato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento disciplinante le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l'entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione della lotteria.

Commi 545 – 638 omissis

Articoli 2 – 18 omissis

Art. 19. - (Entrata in vigore)

1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2017.